CAMERA DEI DEPUTATI N. 2216

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NEBBIA, BALBO CECCARELLI, BALZAMO, BARONTINI, BASSANINI, BIASINI, BIRARDI, BROCCA, CHERCHI, CIFARELLI, CODRIGNANI, COLOMBINI, COLUCCI, CUFFARO, DI DONATO, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, GARGANI, GHINAMI, GIOVANNINI, GUERZONI, LEVI BALDINI, LODIGIANI, MANCA NICOLA, MANNUZZU, MARIANETTI, MARTINO, MASINA, MASTELLA, NAPOLITANO, ONORATO, PATUELLI, PELLICANÒ, PIERMARTINI, PIRO, POGGIOLINI, POLLICE, RODOTÀ, RONCHI, ROSSATTINI, SATANASSI, SERAFINI, SERRI, TAMINO, TREBBI ALOARDI, ZARRO

Presentata il 25 ottobre 1984

Provvedimenti per diminuire l'inquinamento delle acque dovuto ai fosfati presenti nei preparati per lavare

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Alla fine degli anni '40 sono stati introdotti in commercio anche in Italia, in graduale sostituzione del sapone, dei preparati per lavare i cui componenti si sono rivelati responsabili di fenomeni di inquinamento.

Tali fenomeni si sono manifestati con ritardo e hanno richiesto successivi provvedimenti legislativi, volti a modificare per legge la composizione merceologica dei preparati per lavare.

I preparati per lavare contengono principalmente sostanze tensioattive (soprattutto anioniche e, in grado minore, non ioniche, cationiche e anfolitiche), sostanze di carica (solfato sodico, altri sali), ed inoltre contengono o possono contenere sostanze che impediscono la precipitazione

dei sali di calcio presenti nelle acque (specialmente polifosfati di sodio); carbonato sodico; perborato sodico (una sostanza sbiancante); sostanze che tengono in sospensione lo sporco (carbossimetilcellulosa e simili); sostanze fluorescenti che si fissano sulle fibre e le fanno apparire, alla luce, « più bianche », eccetera.

Negli anni '60 fu scoperto che, come conseguenza dell'uso nei preparati per lavare di sostanze tensioattive anioniche a basso prezzo, ottenute da sottoprodotti dell'industria petrolchimica, tali sostanze tensioattive non erano degradate biologicamente nelle acque naturali e davano luogo a schiume stabili e persistenti, nocive per la vita delle acque, nonché alla possibilità di fenomeni tossici sugli organismi acquatici.

Dopo una lunga lotta del movimento ecologico è stata emanata anche in Italia una legge (del 3 marzo 1971, n. 125) che vieta l'impiego di sostanze tensioattive che non siano biodegradabili per almeno l'80 per cento (più recentemente con la legge n. 136 del 26 aprile 1983 il limite di biodegradabilità è stato portato al 90 per cento).

Da alcuni anni a questa parte nelle acque di gran parte dei laghi e nelle acque marine di molte zone d'Italia si sono manifestate improvvise proliferazioni di alghe dovute alla presenza nelle acque di quantità superiori al normale di sostanze nutritive, specialmente fosforo e azoto (eutrofizzazione).

Il fenomeno si presenta in modo particolarmente vistoso in certe condizioni climatiche (in particolare nel periodo primaverile, quando l'aumento della temperatura e soprattutto della radiazione luminosa favorisce l'utilizzazione da parte delle alghe delle sostanze nutritive che in questo periodo sono abbondanti nelle acque superficiali, nonché dopo le prime piogge estivo-autunnali che fanno aumentare la portata dei fiumi e quindi l'apporto di sostanze eutrofizzanti a valle o nel mare).

Le alghe, che nascono rapidamente quando trovano presenti nelle acque grandi quantità di sostanze nutritive, nel loro processo vitale sottraggono ossigeno alle acque, provocano moria di pesci, subiscono putrefazione con formazione di odori sgradevoli, allontanano i turisti.

Attualmente l'eutrofizzazione è considerata uno dei più gravi, e senza dubbio il più esteso, tra i fenomeni di alterazione della qualità delle acque nei paesi più industrializzati e urbanizzati.

In particolare l'Italia è, tra i paesi europei, uno dei più colpiti. L'eutrofizzazione dell'alto Adriatico può essere considerata come il più grave fenomeno di contaminazione dell'intero bacino mediterraneo. Anche lo stato dei nostri grandi laghi prealpini desta grave preoccupazione.

Tutto ciò arreca già oggi gravi danni alle attività collegate alla pesca, e rischia di compromettere il futuro di importanti aree turistiche.

A partire dalla fine degli anni '60 sono state condotte varie indagini per comprendere le cause del fenomeno e l'origine del fosforo e dell'azoto che arrivano nei laghi e nel mare.

Le principali fonti di sostanze eutrofizzanti ed in particolare di fosforo, oggi riconosciuto come il principale responsabile dell'eutrofizzazione, sono: scarichi delle fogne delle città (azoto e fosforo dovuto agli escrementi umani, fosforo presente nei preparati per lavare); escrementi degli allevamenti zootecnici (fosforo e azoto); dilavamento dei fertilizzanti contenenti fosforo e azoto dai terreni agricoli; attività industriali; asportazione da parte delle piogge di fosforo e azoto dai terreni non agricoli.

Gli studi condotti dal Consiglio nazionale delle ricerche sui dati relativi al 1975-1977 e dalla regione Emilia-Romagna sui dati 1977-1982, hanno fornito un bilancio dell'afflusso di azoto e fosforo nei laghi e mari italiani e, in particolare, nell'alto Adriatico.

Tali dati sono stati aggiornati alla luce dei mutamenti nei consumi di fertilizzanti e di preparati per lavare e tenendo conto che nell'alto Adriatico arrivano sostanze eutrofizzanti drenate o trasportate dai fiumi di numerosi popolosi bacini idrografici (Po e suoi affluenti, Adige, Brenta, Piave, Tagliamento, Timavo, eccetera).

All'inizio del 1984 il fosforo che arriva in tutti i mari italiani e nell'alto Adriatico (in tonnellate all'anno di fosforo P), si può valutare come segue:

	In tutti i mari italiani	Nell'alto Adriatico
Scarichi urbani e domestici (esclusi i preparati per lavare) .	14.000	5.000
Preparati per lavare .	20.000	10.000
Allevamenti zootecnici	8.000	5.000
Dilavamento di fosfori dai terreni	8.000	5.000
Industria	3.000	1.000
Totale . . .	53.000	26.000

Con l'aggravarsi e il farsi sempre più frequente del fenomeno della eutrofizzazione sono stati presi vari provvedimenti: sono stati costruiti depuratori costieri delle acque (ma i fosfati, soprattutto quelli dei preparati per lavare, ben solubili in acqua, non vengono trattenuti dalla maggior parte degli attuali depuratori); sono stati costruiti depuratori per i grandi allevamenti zootecnici.

L'iniziativa più efficace è stata però quella di porre dei limiti alla quantità massima di fosfati ammessi nei preparati per lavare.

Intorno al 1975 nei preparati per lavare solidi il loro contenuto (espresso come fosforo P) era di circa il 7-9 per cento; in quel tempo l'apporto nei mari italiani di fosforo proveniente dai preparati per lavare era di circa 20.000 tonnellate all'anno (di cui circa la metà nell'Adriatico settentrionale).

La pressione degli studiosi, degli amministratori – la regione Emilia-Romagna ha presentato, fin dal dicembre 1979, al Parlamento un progetto di legge per ridurre il tenore di fosforo nei preparati per lavare – e del movimento ecologico ha portato, sia pure con grande ritardo, alla legge 5 marzo 1982, n. 62. Essa stabiliva che la quantità massima di fosforo nei detersivi non dovesse superare il 6,5 per cento a partire dal 5 ottobre 1982, termine prorogato poi al 1° maggio 1983 dalla legge 26 aprile 1983, n. 136.

Tenuto conto anche dell'aumento dei consumi dei preparati per lavare si può considerare che l'apporto nei mari del fosforo dovuto a tali preparati per lavare sia rimasto praticamente uguale a quello del 1975, intorno a 20.000 tonnellate all'anno.

Le citate leggi n. 62 del 1982 e n. 136 del 1983 prevedevano l'ulteriore diminuzione del contenuto di fosfati nei preparati per lavare e le indicazioni di altri composti chimici, in sostituzione dei polifosfati, capaci di evitare la insolubilizzazione dei sali di calcio presenti nelle acque dure (cioè con elevato contenuto di sali di calcio e di magnesio).

Sempre sotto la pressione dell'opinione pubblica e dei movimenti ecologici e dei consumatori, con decreto del Ministero della sanità del 3 agosto 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1983) il contenuto in polifosfati (espresso come fosforo P) nei preparati per lavare è stato abbassato al 5 per cento.

Come conseguenza si può valutare che, nelle acque interne e nei mari italiani, la immissione totale di fosforo diminuirà, a partire dal 1985, nel caso migliore, da 53.000 a 50.000 tonnellate all'anno.

Considerazioni ecologiche – ma anche economiche, se si tiene conto dei danni che l'eutrofizzazione arreca al turismo e alla pesca – indicano che è necessario abbassare ulteriormente l'inquinamento da fosforo dei mari e dei laghi.

La presente legge ha lo scopo di vietare, dal 1986 in avanti, l'uso di preparati per lavare contenenti composti del fosforo con concentrazione in fosforo superiore al 2,5 per cento e, dal 1988 in avanti, preparati con concentrazione superiore all'1 per cento. L'iniziativa è coerente, fra l'altro, con la « piattaforma » presentata dalla regione Emilia-Romagna nel corso dell'incontro tra gli amministratori

locali e il Presidente del Consiglio avvenuto l'11 settembre 1984.

Come effetto dell'entrata in vigore della presente legge si può valutare che, a partire dal 1986, la quantità di fosforo che arriva nei laghi e nei mari italiani diminuirà da 50.000 a circa 42.000 tonnellate all'anno e, dal 1987 in avanti, diminuirà ulteriormente a 37.000 tonnellate all'anno.

Nel caso dell'Adriatico settentrionale, per effetto della presente proposta di legge, l'apporto di fosforo diminuirà dalle 25.000 tonnellate all'anno della fine del 1984 a 20.000 tonnellate all'anno a partire dal 1986, e, a partire dal 1987, a 17.000 tonnellate all'anno.

Questa è una delle azioni da compiere, non quella risolutiva di tutto; altre iniziative dovranno riguardare un più razionale uso dei concimi a base di azoto e fosforo, al fine di garantire un equilibrio fra la produzione agricola e il rispetto dell'ambiente naturale, compromesso da un uso eccessivo di concimi; azioni per ridurre gli scarichi degli allevamenti di animali; la costruzione e il corretto funzionamento di depuratori delle acque di fogna urbane; il controllo degli scarichi degli insediamenti produttivi, eccetera.

Non c'è dubbio, per altro, che la modificazione della composizione merceologica dei preparati per lavare è l'azione più rapida e più efficace proprio per il fatto che i polifosfati sono molto solubili nelle acque, sono stabili chimicamente, non sono trattenuti dai depuratori, ed entrano quasi interamente negli ecosistemi idrici naturali.

Si deve sottolineare inoltre che una riduzione del carico in entrata sarebbe in grado di diminuire i costi di un abbattimento chimico del fosforo negli impianti di depurazione, dove questo si rendesse necessario. I produttori di preparati per lavare sostengono che il lavaggio, specialmente con macchine lavatrici, in acque dure richiede l'addizione di agenti chimici che impediscono la insolubilizzazione dei sali di calcio e la loro deposizione sulle stoviglie, nelle parti interne delle lavatrici.

Varie sostanze esplicano, con maggiore o minore efficacia, una funzione simile a quella esercitata dai polifosfati come agenti solubilizzanti dei sali di calcio. I produttori di preparati per lavare preferiscono, per ragioni sia tecniche sia economiche, l'uso dell'acido nitrilotriacetico.

Su questo prodotto sono state condotte varie ricerche per identificarne gli eventuali effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente.

I risultati non sono concordanti e il Ministero della sanità, dopo aver incluso l'acido nitrilotriacetico fra i possibili sostituti dei polifosfati, ha deciso (decreto 17 giugno 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 30 giugno 1983) di limitarne l'uso a 2.000 tonnellate all'anno e di autorizzarne l'uso soltanto ad una concentrazione non superiore al 3 per cento nei preparati per lavare.

Poiché le prove di innocuità per la salute e per l'ambiente dell'acido nitrilotriacetico non sono conclusive, la presente proposta di legge ne vieta del tutto l'uso. I produttori dei preparati per lavare potranno ricorrere a numerose altre sostanze con funzioni analoghe, fra cui, ad esempio, il citrato di sodio e le zeoliti.

Il mantenimento nei preparati per lavare di una quota di polifosfati pari all'1 per cento è tale da garantire, con l'aggiunta di questi sostituti, l'efficienza del prodotto senza sostanziali modifiche delle tecniche di lavaggio.

Le azioni previste dalla presente proposta di legge vanno considerate una prima iniziativa urgente per la lotta all'eutrofizzazione delle acque interne e dei mari. L'intero settore della produzione e del commercio dei preparati per lavare richiede ulteriori regolamentazioni. Ad esempio: i preparati per lavare contengono altri elementi (come il boro del perborato) che, una volta immessi nelle acque, possono avere effetti nocivi sull'ambiente o sulla stessa fertilità dei terreni, quando le acque superficiali o sotterranee siano usate per l'irrigazione.

La stessa attuale normativa sulle informazioni per il consumatore fornite dalle etichette non è soddisfacente.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le disposizioni previste dalla presente legge hanno il fine di contribuire alla diminuzione dell'eutrofizzazione dei laghi e dei mari nel quadro di azioni dirette a ridurre l'afflusso degli elementi fosforo e azoto nei corpi idrici naturali.

Tali azioni comprendono la costruzione e l'esercizio di efficienti impianti di depurazione degli scarichi delle città, delle industrie e degli allevamenti animali e di smaltimento dei fanghi residui, interventi nell'uso dei fertilizzanti e la diminuzione del contenuto dei fosfati nei preparati per lavare, regolato dalla presente legge.

ART. 2.

Ai fini della presente legge si definisce « preparato per lavare » qualsiasi preparato solido o liquido che, da solo o addizionato con altre sostanze, viene impiegato per lavare indumenti o stoviglie, a mano o in macchine lavatrici.

ART. 3.

Dal 1° gennaio 1986 il contenuto massimo dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare prodotti o importati nel territorio nazionale non deve superare il 2,5 per cento sulla sostanza secca.

Dal 1° gennaio 1988 la percentuale fissata al precedente comma è ridotta all'1 per cento sulla sostanza secca.

ART. 4.

Il termine ultimo per la distribuzione e la vendita dei preparati per lavare con un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, fino al 5 per cen-

to e fino al 2,5 per cento sulla sostanza secca è fissato, rispettivamente, al 30 giugno 1986 e al 30 giugno 1988.

ART. 5.

Dal 1° gennaio 1986 sono vietati la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato, nonché l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici, di preparati per lavare contenenti acido nitrolotriacetico (NTA) e suoi sali.

ART. 6.

Ai fini della presente legge si applica l'ultimo comma dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62.

I prodotti non conformi alla presente legge sono soggetti a sequestro e confisca. Alla destinazione dei prodotti confiscati provvede il Ministero della sanità.

ART. 7.

I contravventori delle disposizioni previste all'articolo 3 e all'articolo 5 sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

I contravventori alle disposizioni previste all'articolo 4 sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000.

ART. 8.

Per i reati previsti dal precedente articolo e dalla legge 26 aprile 1983, n. 136, l'azione di cui all'articolo 22 del codice di procedura penale spetta anche alle associazioni dei consumatori ed alle associazioni per la tutela dell'ambiente maggiormente rappresentative.